



COMUNE DI CATIGNANO

Provincia di Pescara

Ordinanza N. 18 del 09/04/2026

oggetto: REVOCA PARZIALE E MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 12 DEL 02/04/2026 - RIAPERTURA PARZIALE AL TRANSITO DELLA STRADA COMUNALE CONTRADA MICARONE CON LIMITAZIONI A SEGUITO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E VERIFICA TECNICA.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'intero territorio comunale è stato interessato da copiose precipitazioni piovose con conseguenti sensibili disagi;
- che le condizioni meteorologiche hanno determinato criticità diffuse sulla viabilità comunale;

Tenuto conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- che il D.M. Interno 5 agosto 2008 definisce l'incolumità pubblica come integrità fisica della popolazione;

Considerato:

- che con Ordinanza n. 12 del 02/04/2026 è stata disposta la chiusura del tratto stradale interessato;
- che a seguito di sopralluogo tecnico effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 07/04/2026, è stato accertato un miglioramento delle condizioni generali del ponte;
- che, pur permanendo alcune criticità, il transito può essere consentito con limitazioni;

Vista:

- la relazione tecnica redatta dal responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale in data 9/04/2026, acquisita agli atti dell'Ente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamate:

- integralmente le premesse dell'Ordinanza n. 12 del 02/04/2026, per quanto compatibili con il presente atto;

Considerato:

- che il presente provvedimento si fonda aggiornamento istruttorio conseguente all'evoluzione delle condizioni di fatto, come accertate dal competente Ufficio Tecnico comunale;

Rilevate:

- le esigenze di ripristino della circolazione stradale in condizioni di sicurezza;

Ritenuto:

- necessario procedere alla revoca parziale della precedente ordinanza, consentendo la riapertura controllata del traffico;

Visto:

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

- l'art. 5 e 7 del Codice della Strada;

ORDINA

1_Di revocare parzialmente l'Ordinanza n. 12 del 02/04/2026;

2_Di riaprire al transito veicolare e pedonale la strada comunale della Contrade Micarone, nel tratto che va dal bivio con la Strada Provinciale ex SS602 (42°21'25.4"N 13°59'43.7"E) all'innesto con la Strada Comunale Via S. Maria (42°21'55.0"N 13°59'55.4"E), con le seguenti limitazioni:

- transito consentito sul ponte sul Fiume Nora con limite massimo di massa pari a 5 tonnellate;
- senso unico alternato per l'attraversamento del ponte sul Fiume Nora;
- attraversamento del ponte sul Fiume Nora con velocità massima non superiore a 10 km/h;

3_Di disporre l'apposizione di idonea segnaletica stradale e il transennamento dell'area interessata;

STABILISCE

Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia immediata, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

Resta ferma la possibilità di modifica o revoca del presente provvedimento in relazione all'evoluzione delle condizioni di fatto, senza che ciò comporti alcun affidamento giuridicamente tutelato in capo ai destinatari.



COMUNE DI CATIGNANO

Provincia di Pescara

DEMANDA

Ai Responsabili del Servizio Tecnico e di Polizia Locale, ognuno per sua competenza, di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti, e di effettuare successivamente ulteriori accertamenti in loco sullo stato dei luoghi e sulla evoluzione della condizione emergenziale emersa;

AVERTE

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Pescara entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

E DISPONE

Che la presente ordinanza:

- a) sia notificata alla Provincia di Pescara;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nella zona interdotta;
- c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- d) sia comunicata al Servizio Tecnico e al Corpo di Polizia Locale;
- e) sia comunicata alla Prefettura di Pescara ed al Comando Carabinieri locale.

Dalla residenza municipale, 31/03/2026



IL SINDACO

Francesco Lattanzio

sede: Piazza Marconi, 2
65011 Catignano (PE)
c.f.: 80001570680
p. IVA: 00221020688
telefono: 085841403

mail: uffici@comune.catignano.pe.it

